

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARABIAGO E DI SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI PUBBLICI.

Premesso che :

- La «Centrale di Committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34°, Codice).
- La «Centrale di Committenza», a seguito delle modifiche normative intervenute (art. 23, comma 4, legge n. 214/2011; art. 1, comma 4, legge n. 135/2012; art. 1, comma 343, legge 147/2013; art. 9, comma 4, legge n. 89/2014; art. 23-bis e ter, legge n. 114/2014), è così attualmente disciplinata dal comma 3-bis, dell'articolo 33 del Codice: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
- L'articolo 23-ter della legge n. 114/2014 stabilisce quanto segue:
 - Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 - I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
- L' art. 8 del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito in Legge 27.02.2015 n. 11, pubblicata in GU Serie Generale n. 49 del 28.02.2015 ed entrata in vigore il 1° marzo 2015, ha prorogato i termini suddetti al 1° settembre p.v..
- L'art.1, comma 196, della legge 13 luglio 2015 n.107, ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 1° novembre 2015.
- I Comuni di Parabiago e San Vittore Olona hanno espresso la volontà di dar luogo ad un'unica Centrale di Committenza, in osservanza della normativa ora richiamata, attraverso l'apposita convenzione approvata rispettivamente con le deliberazioni consiliari n. 73 del 30.11.2015 e n. 25 del 25.11.2015;
- Lo strumento della "convenzione", a fronte del non chiaro tenore letterale della norma (art. 33, comma 3-bis Codice), può legittimamente essere ritenuto idoneo per l'istituzione della Centrale di Committenza.
- L'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- L'art. 8 della suddetta convenzione consente l'adesione alla stessa da parte di altri comuni; Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO APPLICATIVO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni.

La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico - produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

La presente convenzione non si applica:

- al conferimento di incarichi professionali e consulenza intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 e ai relativi regolamenti di definizione dei criteri.

La Centrale di Committenza si occuperà in nome, per conto e nell'interesse di tutti i Comuni associati, dello svolgimento delle diverse attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, fatte salve quelle acquisizioni che la vigente normativa ammette sussistere in capo ai singoli Comuni (es. acquisizioni in economia di importo inferiore ad Euro 40.000,00) o attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o altro soggetto.

Ai fini della presente convenzione, s'intenderà d'ora in poi, per "Centrale Unica di Committenza" il Comune di Parabiago e per "Comune interessato" quello per il quale viene effettuata e svolta la gara.

ART. 2: INDIVIDUAZIONE SEDE CENTRALE DI COMMITTENZA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Centrale di Committenza viene individuata ed istituita presso il Comune di Parabiago Pertanto, la sede è sita presso il Comune medesimo.

Il Responsabile della Centrale di Committenza viene nominato dal Sindaco del Comune di Parabiago.

Tale Responsabile, a capo della Centrale unica di Committenza, quale "ufficio delegato", sarà coadiuvato dai responsabili di procedimento coinvolti nelle singole specifiche acquisizioni di lavori, servizi, forniture.

I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

I Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

Gli oneri relativi al trattamento retributivo e agli obblighi contributivo-previdenziali per le risorse umane assegnate alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza permangono a carico dei singoli comuni associati.

ART. 3: ATTIVITA' DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

La Centrale di Committenza, individuata presso il Comune di Parabiago, si obbliga ad effettuare le seguenti attività, in nome e per conto dei Comuni convenzionati:

- a) definizione, in accordo, con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente, al fine dell'individuazione del miglior operatore economico per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di servizi e lavori.
- b) redazione di bandi di gara e lettere di invito, sulla base dei progetti di lavori, forniture e servizi, comprensivi di capitolato speciale d'appalto, predisposti dal singolo Comune interessato all'acquisizione dell'appalto e trasmessi alla Centrale di Committenza.
- c) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- d) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni, dei relativi pesi ponderali nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi.
- e) effettuazione e cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici.
- f) aggiudicazione provvisoria.
- g) attività istruttoria di accertamento e controllo requisiti, oltre che di acquisizione documentale.
- h) aggiudicazione definitiva.
- i) collaborazione con il Comune interessato, ai fini della stipulazione del contratto.
- j) effettuazione delle comunicazioni, pubblicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici limitatamente alla fase della gara, incluse le comunicazioni e le pubblicazioni post gara.
- k) decisioni in merito ad eventuali istanze di autotutela.

Verificata la positiva sussistenza di tutti i requisiti in capo all'impresa aggiudicataria, acquisita la dovuta documentazione e disposta l'aggiudicazione definitiva, la Centrale Unica di Committenza comunica al Comune interessato il nominativo dell'impresa vincitrice della gara.

Il Comune interessato recepisce, con proprio provvedimento, le risultanze dell'aggiudicazione definitiva e procede alla stipula del contratto.

Il Comune interessato può accedere agli "atti di gara", in conformità alla disciplina prevista dall'articolo 13 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE "INTERESSATO"

Resta di esclusiva competenza del singolo Comune interessato sia la fase che precede l'indizione della procedura di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, etc.) sia la fase esecutiva (stipula contratto, consegna appalto, direzione appalto, esecuzione appalto, contabilità, collaudo, etc.), salvo



espressa delega anche per questa ultima fase, che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Comune aderente:

- a) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile Unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. n.163/2006, relativamente ai procedimenti di gara rimasti di propria competenza.
- b) le attività di individuazione delle prestazioni da acquisire (lavori, opere, servizi, forniture);
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d) la stipula del contratto d'appalto;
- e) l'affidamento della direzione dei lavori e della direzione afferente le prestazioni di servizi o forniture;
- f) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi, forniture;
- g) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere e dei lavori;
- h) il "collaudo" o forme equivalenti delle forniture e dei servizi;
- i) i pagamenti dei corrispettivi di appalto.

Il Comune aderente può delegare agli Uffici della Centrale l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune interessato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.


ART. 5: DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI

Il Comune interessato comunica alla Centrale la volontà di avvalersi della medesima. La comunicazione deve essere corredata da:

- a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo per i lavori ed opere;
- b) progetto esecutivo dei lavori ed opere;
- c) validazione del progetto;
- d) capitolati - d'oneri, relazioni illustrative ed ogni altra documentazione di appalto, per l'acquisizione di beni e servizi ;
- e) formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto, a firma del Responsabile del Settore Finanziario, ove dettagliatamente indicare il codice di intervento della spesa (la Centrale di Committenza indice la gara, indicando, in sede di determinazione a contrarre, il predetto codice del Comune interessato);
- f) proposta del Responsabile del Procedimento circa la procedura di scelta del contraente;

La Centrale di Committenza si obbliga, entro 30 giorni dalla ricezione della formale comunicazione del Comune interessato, ad ultimare la verifica, volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni e documentazioni ricevute, al fine di poter procedere all'indizione della gara.

In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale di Committenza assegna un congruo termine per le integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la Centrale di Committenza procede, entro i successivi trenta giorni, all'indizione della gara.



In caso di contestuale pluralità di comunicazioni, viene data precedenza alla comunicazione protocollata anteriormente.

Sono fatti salvi comprovati motivi di urgenza, soggetti a valutazione discrezionale da parte della Centrale di Committenza.

ART. 6: COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

I costi diretti riferiti ad ogni singola gara (contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina della commissione, etc.) sono interamente sopportati dal Comune interessato, che deve corrisponderli alla Centrale di Committenza entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Per tutti gli altri costi connessi al funzionamento della Centrale di Committenza ogni Comune aderente alla convenzione riconosce al Comune capofila un rimborso forfettario che sarà definito tra le parti in un successivo accordo predisposto ai sensi dell'art. 7, sulla base della rilevanza dimensionale e della complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale Unica di Committenza.

In ragione della notevole delicatezza e complessità delle attività del Responsabile della Centrale di Committenza viene prevista, in favore del medesimo, una copertura assicurativa, per responsabilità civile verso terzi presso primario istituto. Gli oneri dell'assicurazione sono a carico dei Comuni convenzionati e ripartiti tra loro proporzionalmente in base al numero di abitanti di ciascuno di essi riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 7 : FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI

Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Parabiago. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare un Assessore. Alla Conferenza partecipano anche il Responsabile della Centrale di Committenza ed i diversi Responsabili di settore degli altri Comuni.

La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti e si esprime mediante deliberazioni, al fine di:


- dirimere, in via preventiva ed amichevole, eventuali divergenze nell'applicazione della presente convenzione;
- valutare eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della presente convenzione;
- esprimere l'assenso preventivo all'adesione di altri enti alla Centrale di Committenza;
- disciplinare i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla Centrale di Committenza relativamente ai costi di funzionamento della Centrale stessa e all'utilizzo delle relative risorse umane, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 6 della presente convenzione.

ART. 8 : DURATA DELLA CONVENZIONE, MODALITA' DI ADESIONE E DI RECESSO

La Convenzione ha durata dalla data di effettiva stipulazione della stessa e sino al 31.12.2018. Può essere prorogata con deliberazione conforme dei Comuni aderenti.

La Convenzione è aperta ai Comuni che volessero aderirvi anche successivamente. In tale caso l'adesione di un nuovo Comune comporterà la formale riapprovazione dei Comuni già aderenti del testo convenzionale, eventualmente rivisto.

I Comuni convenzionati hanno la possibilità di recesso, previo il rispetto del termine di preavviso di mesi tre. Il preavviso deve essere assunto con deliberazione consiliare.



ART. 9 : GESTIONE DEL CONTENZIOSO

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dal Comune capofila operante come Centrale di Committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico - giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio del diritto di difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza.

I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale di Committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale di Committenza al fine di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure gestite e di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti.

I costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso verso terzi, connesso all'espletamento di tutte le attività della Centrale di Committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione.

ART. 10 : DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie, afferenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte primariamente in via amichevole. In caso di insuccesso del tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 11 : NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle specifiche disposizioni normative e regolamentari, prevedendo che ulteriori aspetti necessari a dare attuazione alla presente convenzione, potranno essere definiti in successivi protocolli operativi adottati dalla Giunta comunale e sottoscritti dai comuni associati.

IL SINDACO
Raffaele Crischi



IL SINDACO
Marilena Yercesi